

Dott. Marco Zingaro

Andria (BT) Via Torino n.26 - tel. 0883

412977 cell. 389 966 9329 -

m.zingaro@zfpartners.net

marcozingaro@pec.it

Avv. Ida Maria Pansini

Molfetta 70056 (BA) v.le Pio XI n. 15/A - tel. 080.3345273

cell. 349 585 9300 idapansini@gmail.com

avv.idamariapansini@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI TRANI

Sez. Crisi d'Impresa

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI GESTORI DELLA CRISI

OCC di Trani

Procedura di ristrutturazione dei debiti del Consumatore (ex artt. 67 e ss.

CCII)

Debitore:

STEFANIA MILANO nata ad Andria (BT) il 05/05/1987 CF [REDACTED] ed
ivi residente [REDACTED] - proc. OCC n. 30/2024

Collegio Gestori della Crisi:

Dott. Marco Zingaro e Avv. Ida Maria Pansini

| | |
|---|----|
| PREMESSA..... | 3 |
| .. | |
| INFOMAZIONI SULLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE..... | 7 |
| ESPOSIZIONE SITUAZIONE DEBITORIA..... | 8 |
| INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NEL' ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI..... | 8 |
| ATTIVITA' DELLA RICORRENTE E DEL FINANZIATORE ESTERNO..... | 9 |
| LE SPESE DI SUSSISTENZA..... | 9 |
| PATRIMONIO DEL DEBITORE..... | 10 |
| PATRIMONIO DEL FINANZIATORE ESTERNO..... | 10 |
| ATTI DISPOSITIVI..... | 11 |
| CAUSE DELL'INDEBITAMENTO..... | 11 |
| REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA..... | 12 |
| DEBITORIA COMPLESSIVA..... | 14 |
| INDICAZIONE DELL' ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI..... | 16 |
| INFORMAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI..... | 16 |
| ATTIVITA' DI VERIFICA DEL COLLEGIO DEI GESTORI..... | 18 |
| ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA..... | 18 |
| CONCLUSIONI..... | 25 |
| MOTIVAZIONE SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO..... | 27 |

Premessa

1. I sottoscritti componenti del Collegio dei Gestori della Crisi, Avv. Ida Maria Pansini con studio in v.le Pio XI 15/a- 70056 Molfetta (BA), iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani, posta elettronica certificata pec: avv.idamariapansini@pec.ordineavvocatitrani.it; polizza assicurativa [REDACTED] e Dott. Marco Zingaro dottore commercialista con studio in Andria (BT) alla via Torino n. 26 iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani al n. 1348 posta elettronica certificata pec: marcozingaro@pec.it; Polizza assicurativa [REDACTED]
2. la sig.ra Milano Stefania, prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, depositava istanza dinanzi al Tribunale di Trani tesa ad ottenere la nomina di un professionista che potesse svolgere i compiti e le funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 comma 9 L. 3/2012, in ragione del precario equilibrio economico sopravvenuto (All.1_documento riconoscimento Milano Stefania);
3. il Tribunale di Trani, con provvedimento del 1.08.2019, nominava quale professionista incaricato il dott. Riccardo Di Nanni, con studio in Andria, il quale accettava l'incarico conferitogli;
4. con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza, la sig.ra Milano, per il tramite dagli avvocati Teresa Scaringella e Vincenzo Bonadies del Foro di Trani, con studi legali rispettivamente in via Ferrucci 120 - 76123 Andria (BT) e v.le Dante Alighieri, 17 - 76121 Barletta, in data 5.01.2023 depositava istanza per la conferma del gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dal Tribunale di Trani;
5. in data 16.01.2023 l'OCC di Trani, confermava la nomina in favore del dott. Riccardo Di Nanni;
6. in data 23.06.2023 la sig.ra Milano depositava ricorso ex art. 67 CCII presso il Tribunale di Trani, unitamente all'attestazione del Gestore della Crisi e la documentazione allegata;

7. con decreto dell'8.02.2024 il GD **rigettava** la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione proposto dalla sig.ra Milano. (All. 2_Provvedimento dott.ssa Guerra)
In particolare, il Magistrato così statuiva: *“rilievo preliminare ed assorbente assume la verifica della fattibilità della proposta formulata dalla ricorrente che, come sopra esposto, prevede come unica fonte economica del piano di ristrutturazione il versamento dell’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge; - non appare superfluo osservare che, data la natura dell’assegno di mantenimento, non vi è certezza dell’esatto adempimento, in futuro, da parte ex coniuge. La circostanza che quest’ultimo non abbia garantito tale obbligazione tramite accollo scritto contribuisce a rendere incerta l’unica provvista alla base della realizzazione del piano; - la stessa funzione dell’assegno di mantenimento, assistenziale e perequativa, e la possibilità che, a determinate condizioni, possa essere modificato o revocato, lo rende inadatto a rappresentare una fonte certa e stabile per garantire l’esatta e puntuale esecuzione del piano di ristrutturazione, la cui durata, tra l’altro, risulta superiore ai 12 anni; - alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, il piano di ristrutturazione proposto dalla Milano, data l’assoluta incertezza della proposta economica formulata alla base dello stesso, non può essere omologato”*;
8. non avendo tratto alcun beneficio dal deposito del Piano di ristrutturazione rigettato, la sig.ra Milano Stefania ha depositato nuova istanza per la nomina del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento che ha portato alla nomina del Collegio dei Gestori, nelle persone dell’Avv. Ida Maria Pansini e del dott. Marco Zingaro, i quali hanno accettato l’incarico conferito (Proc. 30/2024 OCC di Trani);
9. i gestori hanno richiesto, attraverso l’istruttoria, i documenti necessari per poter preparare la relazione e, nelle more, la ricorrente, che in precedenza si era separata dal marito, Montrone Riccardo, dopo la nascita del primo figlio, ha informato gli stessi gestori che vi è stata riconciliazione con il coniuge, formalizzata al Comune di Andria il 18.03.2025 (All.3_Riconciliazione) ed a seguito della quale è nato un secondo figlio. Tale circostanza è di notevole rilevanza dal momento che l’istanza depositata presso l’OCC di Trani di cui al punto 7. era corredata da un piano nel quale il sig. Montrone Riccardo figurava come mero garante esterno del debitore il quale, per onorare il piano, avrebbe dovuto continuare a far leva sull’assegno di mantenimento.

Dopo la riconciliazione le fondamenta del piano sono radicalmente migliorate atteso che la figura del Montrone è divenuta quella di finanziatore esterno in luogo di mero garante;

10. alla luce di tali novità **il sig. Montrone assumerà nel presente piano la veste di finanziatore esterno impegnandosi, in luogo della coniuge, nel caso di omologa, al pagamento della debitoria secondo il piano proposto.**

Dopo aver verificato:

- che non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità ad assumere la carica di gestore della crisi;
- di non aver prestato la propria opera professionale a favore del soggetto debitore, né di essersi mai ingeriti nell'impresa del medesimo;
- di non aver rapporti di parentela o affinità con il debitore, ovvero non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c.;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine;
- di essere in regola con il pagamento degli oneri dichiarativi e contributivi dovuti alla Cassa di Previdenza;
- di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- di essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale quale gestori della crisi;
- di essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Alla data della presente relazione particolareggiata, la sig.ra Milano Stefania:

- non è sottoposta a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dall'art. 67 D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche;
- non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche;
- ha dichiarato di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2 co.1 lett. C) D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche definito come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ... e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;
- risulta ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. e) D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche *“Consumatore”* avendo assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 69 D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche.

La proposta di piano è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art.67 e ss. D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche:

- elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- composizione del nucleo familiare e stato di famiglia.

Lo **scopo** del presente incarico è quello di:

- valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda;
- verificare la probabile convenienza del piano di ristrutturazione rispetto alla alternativa liquidatoria;
- attestare la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come integrato dal

debitore con l'ausilio del collegio dei gestori;

- indicare il comportamento del soggetto finanziatore relativamente alla valutazione del merito creditizio del debitore.

Gli scriventi componenti il collegio dei gestori hanno esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente, opportunamente integrata con le richieste suppletive avanzate da questo Collegio, nonché tutte le risultanze contenute negli archivi obbligatori.

Sulla base, quindi, di tutta la copiosa documentazione esaminata si è potuto redigere la presente relazione e la successiva attestazione che ha la funzione di “accompagnare” il piano definitivo di ristrutturazione dei debiti del debitore, fornendo alla S.V., nonché ai creditori tutti, un giudizio indipendente sulla veridicità dei dati in esso contenuti, al fine di poter consentire una corretta valutazione sull'effettiva convenienza della stessa proposta anche rispetto ad altre eventuali soluzioni liquidatorie possibili.

1. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE

Il nucleo familiare della sig.ra Milano Stefania è composto da:

- Sig. Milano ██████ padre della ricorrente, nato ad Andria ██████;
- Sig.ra ██████, madre dell'istante, nata ad Andria (BT) ██████;
- ██████, figlia della ricorrente avuta con il coniuge sig. Montrone Riccardo, nata ad Andria (BT) ██████;
- ██████, figlio della ricorrente avuto con il coniuge sig. Montrone Riccardo, nato ad Andria (BT) il ██████.

Si evidenzia che, pur essendovi stata la riconciliazione con il coniuge, Sig. Montrone Riccardo, la Sig.ra Milano Stefania ha ritenuto, in via del tutto prudenziale, di mantenere la propria residenza presso il nucleo familiare di origine, nell'immobile sito in Andria, via ██████

Tale scelta, pienamente legittima e giustificata, discende da due ordini di ragioni: in primo luogo, la riconciliazione è intervenuta in un momento recente e necessita, per sua natura, di un periodo di naturale assestamento; in secondo luogo la Sig.ra Milano, nell'esclusivo interesse della prole, ha inteso evitare qualsiasi repentino mutamento nella quotidianità dei minori, preservandone la stabilità emotiva e relazionale.

La permanenza della residenza presso la famiglia di origine, dunque, non costituisce segnale di distanza

coniugale né elemento di conflittualità, bensì una misura temporanea, ponderata e funzionale a garantire un equilibrio familiare sereno durante la fase di consolidamento della riconciliazione.

(All.4 - Stato di famiglia)

2. ESPOSIZIONE SITUAZIONE DEBITORIA

Sono state fornite dalla sig.ra Milano tutte le informazioni necessarie al fine di redigere un'accurata relazione sulla situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria, in modo da permettere sia all'organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti e interessati una valutazione obiettiva circa la convenienza della proposta di piano, con piena cognizione di causa.

3. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NEL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.

Preliminarmente si precisa che l'esposizione debitoria oggetto della presente relazione trae origine da esigenze del tutto estranee allo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, avendo la debitrice assunto le obbligazioni esclusivamente in qualità di consumatore, ovvero, in taluni casi, quale garante o coobbligata, senza alcun coinvolgimento diretto o indiretto in iniziative economiche organizzate. In ragione di tale qualificazione soggettiva, la procedura prescelta ai fini dell'accesso agli strumenti di regolazione della crisi previsti dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) è quella disciplinata dagli artt. 67 e ss., relativa al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la quale risulta pienamente coerente con la natura della debitoria e con la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Nel merito, l'indebitamento risulta costituito in via pressoché esclusiva da finanziamenti e prestiti contratti per far fronte a esigenze personali e di natura sanitaria, non riconducibili in alcun modo ad attività di impresa, lavoro autonomo o investimento speculativo.

L'unica posizione che si discosta, sotto il profilo formale, da tale impianto è rappresentata dal debito nei confronti della Cooperativa Artigiana di Garanzia Soc. Coop. a r.l., il quale trae origine da una fideiussione

prestata in favore di un terzo, segnatamente del genitore della debitrice. Tale circostanza, tuttavia, non è idonea a determinare la perdita dello status di consumatore, trattandosi di obbligazione assunta in assenza di qualsivoglia finalità imprenditoriale propria e in un contesto meramente personale e familiare, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza in materia.

Alla luce di quanto sopra, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta correttamente individuata quale strumento più adeguato ed efficace per la regolazione della situazione debitoria della ricorrente.

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO

4. ATTIVITA' DELLA RICORRENTE E DEL FINANZIATORE ESTERNO

La sig.ra Milano Stefania è allo stato casalinga, priva di redditi e percepisce dall'INPS l'importo di € 502,50 a titolo di Assegno Unico Universale erogato in favore dei figli minori. Si allega la lista movimenti di Poste Italiane relativa al conto corrente intestato alla ricorrente da dove si rinviene l'erogazione mensile (All.5_Lista movimenti al'11-11-2025).

Il sig. Montrone Riccardo, invece, come da documentazione che si allega, è titolare di un rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, all'interno dell'azienda di famiglia [REDACTED], con sede in Andria [REDACTED]
[REDACTED]

Come si evince dalla dichiarazione dei redditi 2025 rif. 2024, il Montrone percepisce un reddito annuale lordo di [REDACTED] (Modello Persone Fisiche anno 2025, redditi 2024).

La retribuzione del sig. Montrone Riccardo non è gravata da pagamenti quali mutui e/o finanziamenti come da autocertificazione dello stesso che si allega alla presente (All.7_Autocertificazione Montrone Riccardo).

5. LE SPESE DI SUSSISTENZA

La sig.ra Milano vive all'interno dell'immobile di sua esclusiva proprietà, sito in Andria alla Via [REDACTED]

Si precisa che tutte le spese relative all'immobile di sua proprietà, ove la stessa attualmente vive, vengono tutte onorate dai suoi genitori, mentre le spese necessarie per il nucleo familiare vengono pagate integralmente dal coniuge con la collaborazione della proponente che mette a disposizione le somme dell'Assegno Unico Universale erogate dall'INPS per i figli minori.

6. PATRIMONIO DEL DEBITORE

Allo stato la ricorrente risulta:

- Titolare della piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Andria (BT) alla via Riccardo I Normanno n. 6, piano II, riportato nel Catasto Urbano del Comune di Andria al foglio di mappa 220, particella 18, subalterno 6, categoria A/3, classe 4, consistenza 3,5 vani, superficie catastale mq 90, rendita catastale € 397,67.

- Titolare di una quota pari ad 1/7 della piena proprietà dell'immobile sito nel Comune di Andria (BT) alla via Riccardo I Normanno n. 6, piano S1, riportato nel Catasto Urbano del Comune di Andria al foglio di mappa 220, particella 18, subalterno 4, categoria C/2, classe 8, consistenza 8 mq, superficie catastale mq 110, rendita catastale € 25,62.

- Priva di beni mobili registrati.

7. PATRIMONIO DEL FINANZIATORE ESTERNO

Il sig. Montrone è titolare in via esclusiva dell'immobile sito in Andria [REDACTED]

(All.8_Visura catastale Montrone) sulla quale non sussistono iscrizioni e/o trascrizioni.

Lo stesso, inoltre, come si evince dalla visura storica nominativa per soggetto e dalla DSAN allegata

(All.9_Visura storica PRA e DSAN Montrone) è altresì proprietario di un'autovettura del tipo [REDACTED]

[REDACTED] immatricolata nel 2017 un'autovettura del tipo [REDACTED]

[REDACTED] ed attualmente in uso alla coniuge; e due motocicli [REDACTED]

8. ATTI DISPOSITIVI

Sia la ricorrente che il finanziatore esterno non hanno posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni (All.9bis_DSAN assenza atti dispositivi).

9. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La Sig.ra Milano Stefania, sin dal 2006, è stata costretta ad affrontare un complesso e prolungato percorso sanitario, documentato in atti, che ha inciso in maniera significativa sulla sua capacità lavorativa e sulla possibilità di garantire continuità reddituale. (All.10_doc. probatoria sanitaria).

In particolare, la ricorrente soffre da sempre di importanti [REDACTED]

[REDACTED] Proprio per far fronte ai costi di tale operazione, la Sig.ra Milano ha richiesto, nel 2014, un prestito alla Banca Popolare Pugliese dell'importo di € 15.000,00, con rimborso mediante 60 rate da € 197,54, che ha regolarmente onorato nella fase iniziale, nonostante le crescenti difficoltà.

Parallelamente, dal 2011 la ricorrente è stata colpita da persistenti e debilitanti disturbi [REDACTED], che hanno imposto numerosi accertamenti specialistici, culminati nella diagnosi di "[REDACTED]".

A tale diagnosi sono seguiti due interventi chirurgici ravvicinati, effettuati nell'ottobre e nel novembre 2015, che hanno ulteriormente aggravato la già compromessa situazione clinica della ricorrente.

Nel biennio 2017–2018, come comprovato dalla documentazione prodotta, alla Sig.ra Milano è stata diagnosticata una "[REDACTED]", patologia che ha richiesto ulteriori indagini e controlli periodici.

Si aggiunga, altresì, che la ricorrente soffre [REDACTED], patologia autoimmune cronica che ha determinato un ulteriore peggioramento del quadro generale di salute.

Tali condizioni, sommate e protrate nel tempo, hanno concretamente precluso alla ricorrente la possibilità di svolgere una stabile e continuativa attività lavorativa, circostanza che l'ha indotta, unicamente per necessità e non certo per leggerezza, a limitarsi per un periodo ad aiutare il proprio genitore nell'attività

di famiglia, cessata nel 2019.

La successione di eventi sanitari invalidanti, le terapie continuative, i ricoveri, le visite specialistiche e l'impossibilità di garantirsi redditi propri hanno costretto la Sig.ra Milano, sempre animata da volontà adempitiva, a ricorrere a due ulteriori finanziamenti in data 03.10.2017 e 08.02.2019. Il primo, in parte destinato anche alle spese connesse al matrimonio, è stato regolarmente onorato nella fase iniziale con l'aiuto del padre.

Nel medesimo contesto temporale, e sempre per far fronte alle difficoltà economiche determinate dal complesso quadro clinico della figlia, anche il Sig. Milano Saverio ha contratto un finanziamento presso la Cooperativa Artigiana di Garanzia, per il quale è stata emessa una cambiale sottoscritta dall'odierna ricorrente.

A ciò si è poi aggiunto, in un momento già delicato sotto il profilo sanitario ed economico, un periodo di profonda crisi sentimentale con il coniuge dopo la nascita del primo figlio, che ha condotto a una separazione. Tale circostanza ha comportato ulteriori oneri psicologici ed economici, aggravando una situazione già precaria. La coppia si è successivamente riconciliata, ma le ripercussioni economiche del periodo di separazione hanno inciso in modo rilevante sul bilancio familiare.

10. REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha da tempo chiarito che il requisito della meritevolezza non può essere negato al debitore che versi in una situazione di sovraindebitamento provocata da eventi esterni, imprevedibili e non dominabili, come le malattie gravi e le difficoltà familiari.

La Cassazione n. 27623/2020 afferma che la meritevolezza sussiste “quando il sovraindebitamento non è frutto di dolo o colpa grave, ma di cause esterne e non imputabili al debitore”.

La Cassazione n. 16096/2021 ribadisce che la valutazione deve concentrarsi sulla condotta complessiva del debitore, considerandosi meritevole chi abbia contratto debiti per far fronte a bisogni essenziali della vita e della famiglia, senza manifestare comportamenti dissipativi.

Il Tribunale di Monza, 19.01.2022 ha chiarito che, quando l'indebitamento origina da spese necessarie per cure mediche, il requisito della meritevolezza deve ritenersi integrato.

Il Tribunale di Napoli Nord, 14.09.2020, ha ulteriormente precisato che la mera molteplicità dei finanziamenti non è ostativa, laddove essi siano frutto di esigenze ineludibili e non di leggerezza.

Le condizioni cliniche, le terapie, i ricoveri, gli interventi e la sopravvenuta crisi familiare hanno rappresentato fattori esterni e imprevedibili, tali da determinare un progressivo squilibrio economico. Non si tratta, dunque, di scelte azzardate o di consumo irrazionale, bensì di eventi che hanno pregiudicato la capacità lavorativa e reddituale della ricorrente.

Non risulta alcun elemento che possa far ipotizzare condotte fraudolente, simulatorie o dirette a compromettere le ragioni dei creditori. Al contrario, la ricorrente ha sempre manifestato trasparenza, ha sempre adempiuto fino a quando le condizioni lo hanno consentito e ha cercato di preservare il proprio equilibrio economico in ogni modo lecito.

Ne deriva che il sovraindebitamento non può, in alcun modo, essere qualificato come conseguenza di negligenza o imprudenza della ricorrente, ma come effetto inevitabile di circostanze traumatiche e patologiche che hanno inciso tanto sul piano personale quanto su quello finanziario.

Pertanto l'indebitamento sembra avere origine da una serie di circostanze sfortunate e non dominabili, cui la ricorrente ha cercato di far fronte con ogni mezzo legittimo.

Alla luce di ciò, risulterebbe integrato il requisito della meritevolezza, che la giurisprudenza individua proprio nella condotta diligente, non colposa e non speculativa del debitore, nonché nella riconducibilità dell'indebitamento a eventi di natura oggettivamente pregiudizievole e non evitabili.

11. DEBITORIA COMPLESSIVA

Ai sensi dell'art.1 co. 1 lett. c) del D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche, per sovraindebitamento si intende *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore. e di ogni altro debitore non assoggettabile alla*

liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l’attuale stato di indebitamento e la sua evoluzione storica, in modo da fornire tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento attualmente in essere; a tal proposito si fornisce l’**elenco dei creditori** e un prospetto riepilogativo sintetico della proposta.

Il debito residuo accertato

Dall’analisi degli atti di causa, dalla documentazione presentata dal debitore e da quella comunque rinvenuta dalle attestazioni dei creditori che hanno fornito una risposta alle precisazioni del credito inviate da questo Collegio a mezzo posta elettronica certificata (All.11_risposte alle cartolarizzazioni del credito), si è potuto risalire alla tipologia e all’entità dell’indebitamento dell’istante.

Il debito residuo accertato a seguito della attività istruttoria del Collegio e quindi precisato dai creditori dopo opportuna procedura di conferma esterna effettuata a mezzo posta elettronica certificata, è pari a complessivi Euro **109.148,00** incluse le spese della presente procedura non ancora interamente onorate.

Si fornisce di seguito uno schema riepilogativo contenente, oltre al credito precisato dai creditori in risposta alle circolarizzazioni, l’elenco dei creditori e relativi importi divisi per natura:

| CREDITORE | PRIVILEGIO | importo |
|---|-------------------------------------|----------------|
| O.C.C. TRANI | PREDEDUZIONE | 4.660 |
| Totale PREDEDUCIBILI soddisfatti | | 4.660 |
| ADER | PRIVILEGIATO | 264 |
| COMUNE DI ANDRIA | PRIV. GEN. MOB.ex art. 2752 c.c. | 2.970 |
| O.C.C. TRANI | PRIV. GEN. MOB 2751 bis, n. 2, c.c. | 2.598 |
| COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA ANDRIA | PRIVILEGIATO IPOTECARIO | 33.641 |
| Totale PRIVILEGIATI soddisfatti | | 39.472 |
| BANCA IFIS | CHIROGRAFARIO | 46.457 |
| ADER | CHIROGRAFARIO | 15 |
| OMNIATEL SRL | CHIROGRAFARIO | 4.954 |

| | | |
|--|---------------|----------------|
| BANCA POPOLARE PUGLIESE | CHIROGRAFARIO | 13.590 |
| Totale CHIROGRAFARI soddisfatti | | 65.016 |
| TOTALI GENERALI | | 109.148 |

12. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE

IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione prodotta dalla ricorrente, nonché dagli accertamenti autonomamente svolti dal sottoscritto Gestore della crisi mediante l'esame delle visure ipotecarie e catastali aggiornate allegare alla presente relazione, non risultano atti di disposizione del patrimonio del debitore suscettibili di impugnazione da parte dei creditori, né risultano operazioni compiute in frode o in pregiudizio delle ragioni creditorie ai sensi dell'art. 2901 c.c.

In particolare, non emergono vendite, donazioni, costituzioni di vincoli, conferimenti, né pagamenti preferenziali o altri atti dispositivi anomali effettuati nel periodo antecedente al deposito della proposta, idonei ad alterare la par condicio creditorum o a ridurre la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.

Le iscrizioni ipotecarie risultanti dai pubblici registri, come da documentazione allegata, appaiono coerenti con le obbligazioni assunte e non presentano profili di anomalia o di revocabilità.

Alla luce di quanto sopra, si escluderebbe la sussistenza di atti del debitore impugnati o impugnabili dai creditori, con conseguente assenza di profili di criticità sotto il profilo della correttezza e della trasparenza della condotta tenuta dalla ricorrente nella fase antecedente alla presentazione del piano.

(All.12_Ispezioni Ipotecarie).

13. INFORMAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI

Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio del debitore secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo degli stessi, tenendo conto delle loro caratteristiche nonché delle attuali condizioni di mercato.

13.1 Patrimonio Immobiliare

La ricorrente è titolare:

- della piena proprietà dell'immobile sito nel comune di Andria (BT) alla [REDACTED] piano secondo, fg. 220, p.lla 18, sub. 6, cat. A/3, rendita 393,67 euro e consistenza di 3,5 vani per 90 mq di superficie catastale;
- di una quota pari a 1/7 della piena proprietà dell'immobile sito nel comune di Andria (BT) alla via [REDACTED] piano S1, fg. 220, p.lla 18, sub.4, cat. C/2, classe 8, consistenza 8mq, rendita catastale euro 25,62.

La perizia di stima del 06/10/2020 fornita dal ricorrente e redatta dal geom. Cosimo Damiano Matera di Andria (All.13_Perizia Immobile) attribuisce all'immobile di cui al punto A) il valore di euro 60.400, calcolato in € 730 al metro quadro per 80 metri l'abitazione principale e il residuo la quota parte del deposito.

13.2 Patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare della ricorrente risulterebbe nullo, non essendo titolare di beni mobili registrati.

Si fornisce di seguito una scheda riepilogativa:

| | |
|--|-----------------------|
| Valore stimato del patrimonio immobiliare | Euro 60.400,00 |
| Valore stimato del patrimonio mobiliare | Euro 0,00 |
| Saldo di Conto Corrente al 30/09/2025 | 1.052,38 |
| Valore complessivo patrimoniale | Euro 61.452,38 |

Il saldo di conto corrente (All.13bis__Saldo Poste Italiane al 03-09) riportato è relativo all'ultimo estratto conto ufficiale disponibile alla data del deposito della presente e si riferisce ad una carta prepagata "PostePay Evolution" n. 5333171138277518 intestata alla debitrice aperta in data 28/04/2021, unico rapporto di conto corrente attivo alla data odierna come da Centrale Rischi della Banca d'Italia allegata.

13.3 Situazione reddituale

Dall'istruttoria svolta emerge che, allo stato, la ricorrente non svolge attività lavorativa e risulta priva di redditi propri di natura da lavoro o assimilati. L'unica entrata attualmente percepita è costituita dall'assegno unico universale erogato mensilmente dall'INPS, per un importo pari a euro 502,50, come da documentazione prodotta.

Con riferimento alle esigenze economiche della famiglia, il Collegio dei Gestori rileva che le relative spese risultano integralmente assunte dal coniuge con il quale è intervenuta una recente riconciliazione di fatto, come attestato dalla documentazione prodotta, senza che residuino obblighi economici diretti in capo alla ricorrente.

Alla luce di quanto sopra il Collegio prende atto che l'attuale condizione di assenza di redditi della ricorrente è compensata da una rete familiare di sostegno stabile, idonea a garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita essenziali e a preservare un dignitoso tenore di vita, in coerenza con le finalità della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

14. ATTIVITA' DI VERIFICA DEL COLLEGIO DEI GESTORI

Il Collegio, per il tramite del Gestore della crisi, ha proceduto alla ricostruzione e verifica dell'esposizione debitoria complessiva della ricorrente, sulla base delle dichiarazioni rese dalla stessa, della documentazione prodotta, nonché delle risultanze emerse dalla relazione dell'Advisor incaricato.

A tal fine, il Gestore ha svolto autonome attività di indagine, anche mediante l'accesso alle principali banche dati di riferimento, ed in particolare alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) e ai sistemi di informazione creditizia CRIF, al fine di accertare l'esistenza, la natura e l'entità delle posizioni debitorie in capo alla ricorrente (All.14_Centrale Rischi BDI; All.15_Dati C.A.I.; All.16_Dati CRIF).

Sulla scorta delle informazioni così acquisite, il Gestore ha provveduto alla circolarizzazione dei creditori risultanti dalle predette verifiche, individuati come segue:

- Comune di Andria – Ufficio Tributi;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A.;
- Organismo di Composizione della Crisi di Trani;
- Banca IFIS S.p.A.;
- Banca Popolare Pugliese S.c.p.A.;
- Cooperativa Artigiana di Garanzia di Andria Soc. Coop. a r.l.;
- Omniatel S.r.l.- (già PRG).

Il Collegio dà atto che l'elenco dei creditori sopra indicato costituisce l'esito dell'attività istruttoria svolta dal Gestore e risulta coerente con le risultanze delle banche dati consultate e con la documentazione in atti, non emergendo, allo stato, ulteriori posizioni debitorie rilevanti ai fini della presente procedura.

15. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

Il presente piano di ristrutturazione è formulato dal debitore con l'intento di assicurare una soluzione ordinata, stabile e sostenibile dell'intera situazione debitoria, secondo i criteri dettati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La proposta, infatti, garantisce ai creditori una soddisfazione certa, determinata e superiore a quella conseguibile nel perdurare dell'attuale stato di insolvenza, offrendo un equilibrio ragionevole tra le esigenze di recupero del credito e la necessaria tutela della dignità economica del consumatore.

Il piano prende le mosse dalla verifica della capacità reddituale attuale del debitore e soprattutto del sig. Montrone, finanziatore esterno, e dalla proiezione della stessa sull'arco decennale, che consente di destinare ai creditori una **rata mensile media pari ad euro 454,11**, importo che rappresenta, in rapporto alle condizioni personali e patrimoniali del ricorrente e del finanziatore esterno, l'apporto massimo sostenibile, individuato in coerenza con i principi di proporzionalità, sostenibilità e migliore soddisfazione possibile dei creditori. I dati analitici risultano dal prospetto di ammortamento allegato (All.A), in cui si evidenzia che, su un valore complessivo a lordo del tasso di interesse annuo del 2% pari ad € 57.117, la ripartizione avverrà secondo un equilibrio che tiene conto delle diverse cause di prelazione e della natura dei crediti.

Il debito complessivo è composto da crediti prededucibili, privilegiati e chirografari. Per i crediti in prededuzione e per tutti i privilegiati, tra cui, in particolare, la Cooperativa Artigiana di Garanzia titolare di credito ipotecario, nonché il Comune di Andria e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per i privilegi mobiliari, è garantita una soddisfazione integrale del 100%. Il piano prevede il rimborso del credito ipotecario per un importo pari ad € 33.641, oltre agli accessori calcolati con tasso del 2%, sino a raggiungere un valore complessivo di € 36.196; analogamente, il Comune di Andria viene soddisfatto per € 2.970 (a lordo € 3.196) e l'O.C.C. per € 2.598 (a lordo € 2.795).

Quanto ai creditori chirografari, il piano prevede una soddisfazione pari al 15% del debito originario: per Banca Ifis, ad esempio, a fronte di un credito di € 46.457, viene assicurato un recupero attualizzato pari ad € 6.969 (a lordo € 7.097); per Omniatel S.r.l. (il cui credito nelle more

della presente veniva ceduto alla società PRG srl) viene corrisposto un importo pari ad € 743 (a lordo € 757); per la Banca Popolare Pugliese, a fronte di € 13.590, sono previsti € 2.039 (a lordo € 2.076); mentre per ADER chirografia sono destinate le somme risultanti dal piano (€ 2 circa).

Tutti gli importi sono modulati secondo un tasso d'interesse annuo del 2%, con scadenze predeterminate e facilmente verificabili, distribuiti su 109 mensilità per la parte dei privilegiati e su ulteriori rate per la parte chirografia fino alla 122^a mensilità. Il pagamento delle rate avrà decorrenza dal mese successivo all'omologazione, mentre la soddisfazione dei chirografari seguirà il completamento delle obbligazioni prededucibili. La progressione dettagliata delle rate, incluse le fasi prededucibili (11 mensilità) e l'ammortamento integrale dei privilegiati e dei chirografari, risulta analiticamente nell'allegato A.

Secondo un orientamento ormai consolidato, la giurisprudenza ha chiarito che il giudizio di fattibilità del piano del consumatore deve fondarsi sulla ragionevolezza delle previsioni, sulla sostenibilità dell'impegno economico assunto e sulla migliore soddisfazione possibile dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. La Cassazione (Cass. civ., sez. I, 03.12.2020, n. 27623) ha precisato che il piano va omologato quando garantisce ai creditori un risultato almeno pari, e spesso superiore, a quello ottenibile in un contesto di perdurante insolvenza o liquidazione del patrimonio. È stato altresì chiarito (Cass. civ., sez. I, 08.06.2021, n. 16096) che la valutazione di meritevolezza e di sostenibilità deve tenere conto della condotta complessiva del debitore e della natura dei debiti, non potendo essere negata l'omologazione quando il debitore destina tutte le risorse disponibili al soddisfacimento dei creditori in modo coerente, proporzionato e stabile.

La giurisprudenza di merito (Trib. Monza 19.01.2022; Trib. Napoli Nord 14.09.2020) ha più volte affermato che, in presenza di un piano che assicuri ai privilegiati il recupero integrale e ai chirografari una percentuale maggiore di quella ricavabile in un contesto liquidatorio, l'interesse dei creditori è da ritenersi pienamente soddisfatto e il piano deve essere omologato, salvo manifesta irragionevolezza delle previsioni economiche o evidente inattendibilità dei dati prospettati.

Nel caso di specie, il piano della ricorrente soddisfa integralmente tali condizioni. Esso prevede il pagamento del 100% dei privilegiati, una quota chirografaria coerente con la reale capacità contributiva del consumatore, una rata mensile sostenibile (e confermata dall'O.C.C.), una durata compatibile con i limiti normativi e, soprattutto, un risultato nettamente migliore rispetto all'alternativa liquidatoria. L'O.C.C. procederà, come previsto, alla verifica periodica della regolarità e della tempestività dei pagamenti sulla base delle scadenze fissate dal piano, assicurando un controllo costante e trasparente dell'esecuzione.

Il piano rappresenta dunque la soluzione oggettivamente più favorevole per i creditori e l'unica compatibile con la capacità reddituale del debitore, rispondendo pienamente ai criteri di proporzionalità, sostenibilità e maggior soddisfazione richiesti dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza più recente.

Si fornisce di seguito un prospetto riepilogativo di sintesi del piano:

ALL.A

| ELENCO DEI CREDITORI E CRITERI DI SODDISFAZIONE | | | |
|---|----------|---------------------------------|----------|
| ANNI PREVISTI DAL PIANO | 10 | MENSILITA' PER LA SODDISFAZIONE | 121 |
| IMPORTO RATA MEDIA | 454,11 € | TOTALE SOMMA DESTINABILE | 57.117 € |

| CREDITORE | PRIVILEGIO | DEBITO ORIGINARIO | % DI SODDISFAZIONE | DEBITO SODDISFATTO | DEBITO SODDISFATTO A LORDO TEL TASSO DI INTERESSE ANNUO DEL 2% | N. RATE |
|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|------------|
| O.C.C. TRANI | PREDEDUZIONE | 4.660 | 100% | 4.660 | 4.707 | 11 |
| Totale PREDEDUCIBILI soddisfatti | | 4.660 | 100% | 4.660 | 4.707 | |
| ADER | PRIVILEGIATO | 264 | 100% | 264 | 284 | 88 |
| COMUNE DI ANDRIA | PRIV. GEN. MOB.ex art. 2752 c.c. | 2.970 | 100% | 2.970 | 3.196 | |
| O.C.C. TRANI | PRIV. GEN. MOB 2751 bis, n. 2, c.c. | 2.598 | 100% | 2.598 | 2.795 | |
| COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA ANDRIA | PRIVILEGIATO IPOTECARIO | 33.641 | 100% | 33.641 | 36.196 | |
| Totale PRIVILEGIATI soddisfatti | | 39.472 | 100% | 39.472 | 42.471 | |
| BANCA IFIS | CHIROGRAFARIO | 46.457 | 15% | 6.969 | 7.103 | 22 |
| ADER | CHIROGRAFARIO | 15 | 15% | 2 | 2 | |
| OMNIATEL SRL | CHIROGRAFARIO | 4.954 | 15% | 743 | 757 | |
| BANCA POPOLARE PUGLIESE | CHIROGRAFARIO | 13.590 | 15% | 2.039 | 2.078 | |
| Totale CHIROGRAFARI soddisfatti | | 65.016 | 15% | 9.752 | 9.940 | |
| TOTALI GENERALI | | 109.148 | 72% | 53.885 | 57.117 | 121 |

15.1 Creditore ipotecario Cooperativa Artigiana di Garanzia soc. coop. a r.l

Per quanto concerne il creditore ipotecario Cooperativa Artigiana di Garanzia soc. coop. a r.l., il sottoscritto Gestore della crisi rappresenta che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2025 R.G.Es., è stato emesso decreto di conversione del pignoramento ai sensi dell'art. 495 c.p.c., con ammissione della debitrice al pagamento rateale del debito (All.17_Decreto Conversione Pignoramento).

In particolare, il Giudice dell'Esecuzione ha determinato il credito complessivo, disponendo il versamento di un importo iniziale di euro 6.000,00 e la rateizzazione del residuo in n. 48 rate mensili.

Il sottoscritto Gestore dà atto che la debitrice ha regolarmente adempiuto a quanto previsto dal provvedimento giudiziale, avendo corrisposto l'anticipo di euro 6.000,00 nonché le prime due rate

mensili, ciascuna dell'importo di euro 731,33 (All.18_Evidenza pagamento 1e2 rata).

Tali somme risultano effettivamente versate e quietanzate e sono state integralmente imputate a riduzione del credito ipotecario, con conseguente diminuzione dell'esposizione debitoria complessiva.

Il presente piano di ristrutturazione del debito del consumatore tiene pertanto conto esclusivamente del debito residuo, al netto degli importi già soddisfatti in sede di conversione del pignoramento.

Di seguito si fornisce uno schema di riepilogo partendo dai dati desunti dal provvedimento di conversione:

- Somma complessiva liquidata dal G.E.: € **39.709,33**
- Detrazione versamento iniziale (anticipo): € **6.000,00**
- Importo finale (al netto dell'anticipo): € **33.709,33**
- Interessi a scalare: € **1.394,32**

Totale rateizzato comprensivo della quota interessi: € 35.103,65

- ***Pagamenti già eseguiti (rate):***

- **1^a rata:** € 731,33
- **2^a rata:** € 731,33

Totale rate pagate: € 1.462,66

- ***Residuo inserito nel piano:***

- **Residuo rateizzato = € 35.103,65 – 1.462,66 = 33.640,99**
- **Posta “già soddisfatta”: Anticipo € 6.000,00 + rate pagate € 1.462,66 = € 7.462,66**

Si precisa che, per il creditore ipotecario, il piano recepisce la situazione debitoria **già decurtata degli importi corrisposti** dalla debitrice in esecuzione del decreto di conversione del pignoramento, al fine di evitare duplicazioni e garantire la piena attendibilità del passivo considerato.

16. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA

Sulla scorta delle indagini svolte dal nominato collegio di gestori, in relazione agli accertamenti prescritti ed effettuati in base al D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche, nonché dalla disamina del contenuto dell'accordo di ristrutturazione del debito così come definitivamente presentato, è possibile asserire che la documentazione fornita dal debitore risulta completata e attendibile.

17. VALUTAZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Si può sicuramente affermare che il presente piano risulta essere maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria avente ad oggetto l'appartamento di abitazione sito in Andria alla [REDACTED] [REDACTED]. Sulla base della perizia di stima di cui all'all. n. 13 si attribuisce all'immobile in oggetto il valore di euro 60.400,00, calcolato in € 730 al metro quadro per 80 metri l'abitazione principale e il residuo la quota parte del deposito.

In caso di procedure esecutive il complessivo valore viene ridotto del 25%, come da prassi, quale prezzo base d'asta ed è difficile che vada venduto alla prima asta.

In base all'esperienza Collegio in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un incanto deserto, conseguente considerevole ribasso del prezzo del bene e con ulteriore aggravio delle spese pubblicitarie per ogni vendita, nonché delle spese di procedura, compreso il compenso del professionista delegato alla vendita, da farsi in prededuzione sul ricavato della vendita stessa.

Il comma 4 dell'art. 67 C.C.I.I. prevede la possibilità per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca di poter essere soddisfatti anche non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore rispetto a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.

Orbene, se si considera la più rosea delle soluzioni, ovvero che l'immobile venga venduto al primo tentativo di vendita, di tutto il ceto creditorio verrebbe soddisfatto solo parzialmente il creditore ipotecario

e quello in prededuzione, rimanendo disattese tutte le altre pretese creditizie, e permettendo allo stesso di agire nuovamente per la residua parte del suo credito ripresentandosi così una ulteriore situazione di sovraindebitamento con l'aggravio della perdita dell'immobile di proprietà.

Ma per consolidato orientamento giurisprudenziale, la vendita coattiva non è quasi mai realizzata al primo tentativo di vendita; ciò comporta, senza dubbio, l'ulteriore diminuzione del 25% al secondo tentativo di vendita.

Già al secondo ipotetico tentativo di vendita, il piano così come strutturato innanzi acquisisce definitivamente rilevanza, tenuto conto del maggiore importo corrisposto dal sovraindebitato rispetto all'alternativa liquidatoria immobiliare, sebbene la stessa comunque permetterebbe al termine l'esdebitazione di diritto con il completo cram down di tutta la posizione debitoria residua.

Il piano offre € 57.117,00, importo superiore a quanto si ricaverebbe dalla vendita in sede di primo incanto, al netto delle spese della procedura; inoltre prevede, a differenza della alternativa liquidatoria, il soddisfacimento di tutto il ceto creditorio preservando, come confacente alla ratio della normativa sul sovraindebitamento, l'unica abitazione familiare.

18. COERENZA DELL'ACCORDO PROPOSTO CON LE PREVISIONI DI CUI AL D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche:

- l'accordo viene proposto ai sensi dell'art.67 e ss D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche;
- il debitore si trova in stato di sovra indebitamento, così come definito dall'art.2 co. 1 lett.c) D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche per fattori non previsti, non prevedibili e a lui non imputabili;
- la proposta di piano è ammissibile e rispetta le disposizioni di cui agli artt. 67 e ss. D.L. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche (elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni posseduti; l'esistenza di atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dalla autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare);
 - sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata

- nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
 - è stata verificata l'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;
 - è stata verificata l'attendibilità della documentazione depositata e della probabile convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.

Lo stato di sovraindebitamento è da imputarsi esclusivamente alle condizioni create nel corso degli anni così come in precedenza espresso.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto e della completa ricostruzione della situazione economica, reddituale e patrimoniale del debitore, nonché della puntuale articolazione del piano di ristrutturazione, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:

1. Omologare il piano del consumatore predisposto ai sensi degli artt. 67 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, ritenendolo conforme ai principi di meritevolezza, sostenibilità e migliore soddisfazione dei creditori;
2. Dare atto che il piano assicura il pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili e privilegiati e prevede la soddisfazione dei crediti chirografari nella misura del 15%, secondo il piano di ammortamento analiticamente esposto negli allegati tecnici elaborati dai gestori;
3. Disporre che il pagamento delle somme avvenga mediante versamento mensile da parte del debitore secondo il piano di ammortamento di cui all'All.A con decorrenza dal mese successivo all'omologa per i crediti in prededuzione e, a seguire, secondo l'ordine cronologico e di graduazione previsto nel piano medesimo;
4. Stabilire che la durata complessiva dell'esecuzione del piano sia pari a 121 mensilità, comprensive di:

- 11 mensilità destinate ai crediti prededucibili;
- 88 mensilità destinate ai crediti privilegiati;
- 22 mensilità finali destinate alla quota di soddisfazione dei creditori chirografari.

(Tutte le scansioni risultano dal piano di ammortamento allegato, comprensivo delle proiezioni attualizzate degli importi dovuti al tasso del 2% annuo);

5. Prendere atto che la soluzione proposta garantisce ai creditori un soddisfacimento economicamente superiore rispetto all'alternativa liquidatoria, nella quale, alla luce dell'assenza di beni utilmente liquidabili, la soddisfazione risulterebbe sostanzialmente nulla per la maggior parte dei crediti, con conseguente evidente vantaggio per l'intera massa creditoria;

6. Dare continuità al potere-dovere dei gestori di verificare il corretto adempimento del piano, vigilando sulla puntualità e sulla regolarità dei pagamenti, con facoltà di segnalazione tempestiva al Tribunale in caso di irregolarità o sopravvenienze rilevanti;

7. Concedere ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e conforme alla normativa vigente.

MOTIVAZIONE SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

Il collegio dei Gestori, esaminata la documentazione prodotta dal debitore, effettuate le verifiche reddituali, patrimoniali e finanziarie, nonché analizzato il piano di ristrutturazione e il prospetto di ammortamento allegato, espone quanto segue ai fini della valutazione della fattibilità.

1. Verifica preliminare della meritevolezza

È stato accertato che l'indebitamento trae origine da eventi sanitari e familiari imprevedibili e non imputabili al debitore, il quale ha sempre mantenuto un comportamento collaborativo e trasparente, adempiendo agli obblighi sino a quando le proprie condizioni lo hanno consentito.

Non emergono condotte dilatorie, dolose o comunque pregiudizievoli per i creditori.

2. Capacità reddituale e sostenibilità dell'impegno.

Dall'analisi delle disponibilità reddituali del debitore, condotta sulla base delle entrate attuali e delle spese incomprimibili del nucleo familiare, risulta che l'importo medio mensile di euro 454,11 rappresenta l'apporto massimo sostenibile. Tale cifra è coerente, proporzionata e stabilmente garantibile per l'intera durata di 121 mesi.

3. Adeguatezza e coerenza del piano di pagamento.

Il piano assicura:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili e privilegiati, come da specifica indicazione del piano analitico;
- una soddisfazione pari al 15% dei crediti chirografari, conforme al valore attualizzato delle risorse disponibili e comunque superiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

La progressione delle rate è lineare, sostenibile e correttamente calcolata con tasso di attualizzazione al 2% annuo, come da allegato tecnico.

4. Confronto con l'alternativa liquidatoria.

In caso di liquidazione del patrimonio, il soddisfacimento dei creditori – stante l'assenza di beni utilmente liquidabili – sarebbe pressoché nullo. Il piano, invece, garantisce un recupero concreto e significativo, in linea con i principi espressi da Cass. civ. n. 27623/2020 e Cass. civ. n. 16096/2021, secondo cui la migliore soddisfazione dei creditori costituisce parametro determinante per l'omologazione del piano.

5. Verifica tecnica dell'ammortamento.

Il prospetto di pagamento predisposto dai gestori mostra un'articolazione chiara delle scadenze:

- 11 rate destinate ai prededucibili;
- 88 rate per i privilegiati, con soddisfacimento del 100%;
- 22 rate finali per i chirografari, con soddisfazione del 15%.

Alla luce delle risultanze documentali, contabili e reddituali, i Gestori ritengono il piano

fattibile, coerente con la reale capacità di pagamento del debitore, sostenibile nel tempo e conforme agli standard richiesti dalla giurisprudenza in tema di piani del consumatore (Trib. Monza 19.01.2022; Trib. Napoli Nord 14.09.2020).

I gestori esprimono pertanto parere favorevole sulla fattibilità del piano di ristrutturazione.

Con osservanza

Andria, 22/12/2025

I Gestori

Dott. Marco Zingaro

Avv. Ida Maria Pansini